



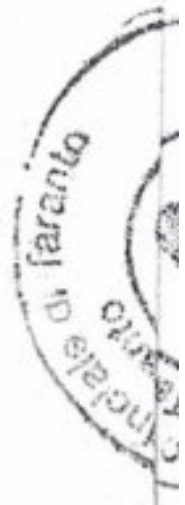
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
CRISPIANO

Verbale Assemblea Università della Terza Età di Crispiano APS del giorno 24-06-2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro, del mese di giugno, alle ore 18:00 presso la sede legale dell'Associazione sita in via Benedetto Croce n. 4 a Crispiano (TA) si è riunita l'Assemblea dei soci della Associazione Università della Terza Età di Crispiano APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Martino Mappa, verbalizza il Sig. Andrea Chioppa. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 40 soci su n° 40 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Pertanto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. Si procede con la modifica dell'articolo 10, terzo comma, che così attualmente prevede: *"Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo dei non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti"*. e che così deve essere sostituito: *"Nei casi di decadenza, dimissione o revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei Consiglieri mancanti. All'Assemblea spetta l'esclusivo potere di nominare e/o revocare i componenti degli organi sociali così come previsto dall'art. 25 comma 1 lett. a) D.Lgs 117/17"*. Si evidenzia inoltre la necessità di integrare lo Statuto in relazione alla nomina del Revisore Unico dei Conti, e – per questo – l'art. 16 (clausola compromissoria) viene denominato "Revisore Unico dei Conti" e sostituito con la seguente previsione:



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
TERAMO

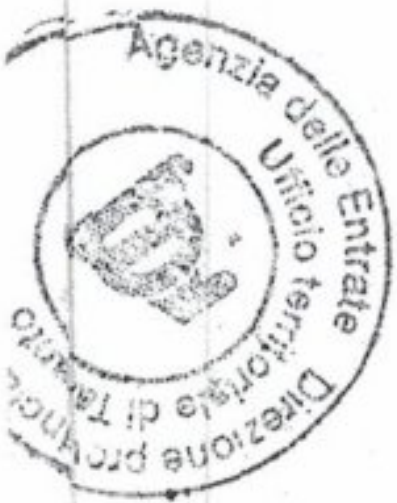
Verba: Assemblea Università della Terza Età di Chiapiano APS del giorno 24-06-2024

L'anno duemilaventiduesimo, il giorno ventiquattro, del mese di giugno, alle ore 19:00 presso la sede legale dell'Associazione sita in via Benedetto Croce n. 4 a Chiapiano (TA) si è tenuta l'Assemblea dei soci della Associazione Università della Terza Età di Chiapiano APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Martino Mappa, verbalizza il Sig. Andrea Chiappa. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo Statuto, contenente l'art. 10, l'ora e il luogo, e che il numero dei soci presenti è pari a 40 soci su n° 40 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Pertanto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. Si procede con la modifica dell'articolo 10, terzo comma, che così attualmente prevede: "Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo dei non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti", e che essi deve essere sostituiti. "Nel caso di decadenza, dimissioni o revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei Consigliere mancanti. All'Assemblea spetta l'esclusivo potere di nominare e di revocare i componenti degli organi sociali così come previsto dall'art. 25 comma 1 lett. a) D.lgs. 117/2017". Si evidenzia inoltre la necessità di integrare lo Statuto in relazione alla norma del Revisione Unico del Conto, e - per questo - l'art. 16 (clausola commissaria) viene denominato "Revisione Unico del Conto" e sostituito con la seguente previsione:

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI CHIAPIANO APS, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE C.F. 9828020738
Via Benedetto Croce, 4 - 66043 Chiapiano (TA) - Tel. 0862 8756 144
Email: universita3a@uniter.it - PEC: universita3a@pec.it



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
CRISPIANO

"Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 14 D.Lgs 117/17. Il Revisore Unico dei Conti può in qualsiasi momento procedere all'ispezione e al controllo richiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari secondo quanto disciplinato dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17. Il Revisore Unico dei Conti viene nominato dall'Assemblea dei soci." Da tale modifica, che inserisce all'articolo 16 la denominazione "Revisore Unico dei Conti" con le disposizioni di cui innanzi, ne consegue che l'articolo "Clausola compromissoria" venga identificato quale articolo 17 e l'articolo "Scioglimento" venga identificato quale articolo 18. Quanto all'articolo "Rinvio", che dovrà essere identificato quale articolo 19, l'Assemblea - ai fini dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore - è chiamata a sostituire la formulazione da "Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia" a "Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, a quanto disciplinato dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e alle altre norme di legge vigenti in materia". A conclusione delle proposte modifiche come sopra specificate, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

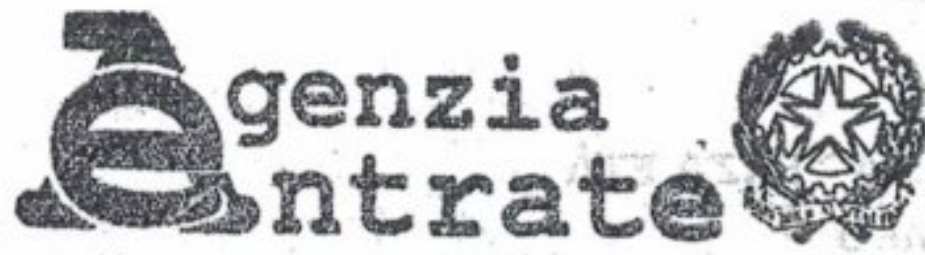


Il Presidente

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI CRISPIANO APS, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, C.F. 90280520736

Via Benedetto Croce 4, 74012 Crispiano TA, + 39 348 8750 144

Email: unitercrispiano@gmail.com ; PEC unitercrispiano@pec.it



Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto



Atto registrato il 12 LUG 2024 serie 3 al n° 1316

ESENTE DA BOLLO
imposte liquidate per € 200,00 per n° 1 anni

L'ADDETTO
Antonio BULLONE
firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“UNIVERSITA' della TERZA ETA' di CRISPIANO APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, in forma di Associazione di Promozione sociale, l'associazione denominata: “UNIVERSITA' della TERZA ETA' di CRISPIANO APS”, con sede in Crispiano (Taranto), operante senza fini di lucro.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione si ispira alle norme della convivenza civile, di solidarietà sociale e di democrazia contenuti nella Costituzione, e si propone di promuovere lo studio della condizione di adulti e anziani, nonché di promuovere iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione atte a migliorare l'inserimento sociale delle persone adulte e anziane, nonché di proporre la sensibilizzazione ai problemi della vita nelle varie età e di promuovere la ricerca scientifica attinente.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favoriscono la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 2 del D.Lgs. 117/2017) e più precisamente:

- educare;
- formare;
- informare;
- fare cultura, prevenzione e assistenza nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli associati mediante l'attivazione di incontri, corsi, laboratori e sportelli su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo e attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.



L'associazione può realizzare le attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli associati, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (Art. 35 D.Lgs. 117/2017).

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

(u) beneficenza, erogazione di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di operare per creare un forte legame con il territorio e la sua realtà, in sinergia con le altre associazioni e i livelli amministrativi locali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed esteri in genere, al fine di fornire maggiore socializzazione e partecipazione attiva dei soci alla vita culturale e sociale del paese, favorendo la formazione continua a tutte le età ed arricchendo gli associati di strumenti culturali e informativi senza pregiudiziali ideologiche, politiche e religiose.

Le attività innanzi richiamate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo la individuazione operata dal Consiglio Direttivo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazione e legati;

3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;



4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per esempio: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato, fermo restando che non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.



I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo purchè in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.



Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione e l'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo e, se minorenni, dell'elettorato attivo che è attribuito a chi ne esercita la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione presso la sede sociale, nei giorni e negli orari di apertura, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di richiederne copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Rettore;
- il Revisore Unico dei Conti (solo al raggiungimento delle soglie di legge che lo prevedono)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e chi esercita la responsabilità genitoriale per gli associati minorenni, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno un mese a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe fino a 500 soci e 5 deleghe se i soci sono più di 500.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.



È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, fino alla concorrenza del numero di consiglieri stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo prima della data prevista per l'adunanza assembleare;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- elegge eventualmente il Revisore unico e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Al termine del loro mandato, anche se non rieletti, il Presidente e il Rettore uscenti restano componenti di diritto del Consiglio Direttivo assumendo rispettivamente la qualifica di Presidente Onorario e Rettore Onorario, e mantenendo entrambi il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono, con apposita delibera assunta a maggioranza dell'Organo stesso, qualora siano assenti ingiustificati per tre volte di seguito, e il venir meno di oltre la metà dei suoi membri comporta la decadenza dell'Organo, che deve essere rinnovato.

Nei casi di decadenza, dimissione o revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei Consiglieri mancanti. All'Assemblea spetta l'esclusivo potere di nominare e/o revocare i componenti degli organi sociali così come previsto dall'art. 25 comma 1 lett. a) D.Lgs 117/17.



Per il primo quinquennio, in caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quest'ultimo procederà alla integrazione dei soggetti mancanti scegliendoli fra gli associati, con ratifica della nomina alla prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e il Rettore, quest'ultimo anche fra i non aderenti all'associazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e propone alla stessa il costo della quota associativa annuale;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- documenta in sede di approvazione del rendiconto annuale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse svolte.
- decide il numero dei consiglieri che l'Assemblea dovrà eleggere in occasione della scadenza del mandato, anche tenendo conto delle nomine di natura onoraria attribuite in capo al Presidente e al Rettore uscenti e previa conferma della disponibilità di questi ultimi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e in caso di assenza di quest'ultimo dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o con altri mezzi informatici e/o telefonici, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, di regola, è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, se presente e disponibile, oppure al consigliere più anziano. In caso di accertato definitivo impedimento o di



dimissioni, spetta al Vice Presidente o al consigliere più anziano convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Il Vice Presidente

In caso di assenza, di impedimento, o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente, cura la tenuta dei registri e svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'associazione. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni. Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali e l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all'associazione avverranno con firma singola del Presidente. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Il Rettore

Il Rettore è nominato dal Consiglio Direttivo e dovrà essere scelto per le sue specifiche qualità culturali e per il prestigio del curriculum personale.

Coordina l'attività culturale e didattica dell'associazione e lo svolgimento dei corsi e dei laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione volontaria dei responsabili delle aree culturali e dei docenti.

Il Rettore può farsi coadiuvare da un Comitato didattico da egli nominato e presieduto, e può pubblicamente rappresentare l'associazione in occasione di eventi culturali, solidaristici e sociali, nell'ufficialità dei rapporti con Enti e Organismi pubblici e privati.



Art. 16 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 14 D.Lgs 117/17.

Il Revisore Unico dei Conti può in qualsiasi momento procedere all'ispezione e al controllo richiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari secondo quanto disciplinato dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17

Il Revisore Unico dei Conti viene nominato dall'Assemblea dei soci.

Art. 17 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale: l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, ed in mancanza di accordo entro trenta giorni la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, a quanto disciplinato dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Crispiano, lì 24 giugno 2024

